

Legge regionale 7 maggio 1991, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 in tema «Organizzazione amministrativa dell'azienda regionale delle foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è così sostituito:

«Art. 2 — Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste.

L'organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste si articola in:

- a) Direzione;
- b) Servizio tecnico;
- e) Servizio amministrativo.

La direzione e i servizi si articolano in uffici; il consiglio di amministrazione nei limiti della dotazione organica delle singole qualifiche funzionali provvede all'istituzione, modificazione e soppressione degli uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze.

Per l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali, richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro.

Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione del presidente, su proposta del direttore; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo.».

Art. 2

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:

«La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinato nella seguente tabella:

Qualifiche funzionali	Totale unità previste	Unità esaurimento	Totale a regime
Dirigente livello IX	2	0	2
Funzionario livello Vili	9	0	9
Istruttore direttivo livello VII	4	0	4
Istruttore livello VI	14	0	14

Qualifiche funzionali	Totale unità previste	Unità esaurimento	Totale a regime
Collaboratore professionale livello V	6	4	2
Esecutore livello IV	23	2	21
Operatore livello III	14	12	2
Ausiliario livello II	2	2	0
Totale Effettivo			54»

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 maggio 1991, n. 11

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 1990, n. 45/ddl;
- il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 gennaio 1991, dove ha acquisito il n. 24 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 24 gennaio 1991;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 marzo 1991, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Maurizio Creuso, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 1991, n. 1464;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 aprile 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 maggio 1991, n. 5966/22515/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto; di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento; per il personale.